



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex d.lg. 231/2001

CSA s.r.l.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish.



[A large, thin, curved line is drawn across the page, starting from the bottom left and extending towards the top right.]

[Handwritten signature or initials in black ink.]

Sommario

ABBREVIAZIONI 8

LA SOCIETÀ..... 10

L'azienda..... 10

Rating di legalità 12

Iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali..... 12

Governance della CSA 13

Il personale e l'organigramma 13

Il CCNL applicato..... 14

Il Direttore tecnico e di stabilimento..... 14

Il Responsabile Albo rifiuti 14

L'RSPP esterno..... 14

Gli impianti destinati al ciclo della gestione dei rifiuti 14

Il gestionale ERP..... 15

Il software per la gestione dei rifiuti..... 15

PARTE GENERALE 17

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 17

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche..... 17

I destinatari 17

Responsabilità dell'Ente: gli autori del reato 17

I criteri di imputazione soggettiva..... 18

I reati per i quali il decreto 231/2001 prevede l'assoggettabilità della persona giuridica 18

Le sanzioni..... 19

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 20

Che cosa è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo..... 20

Struttura 20

Il Codice Etico..... 20

L'Organismo di Vigilanza..... 20

Il Regolamento ODV 21

I Flussi Informativi..... 21

Le Disposizioni disciplinari 21


Le Linee Guida per la costruzione dei MOG di Confindustria Cisambiente..... 21

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CSA 23

Finalità della CSA..... 23

Obbiettivi del Modello adottato da CSA..... 23

Verifiche periodiche del funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali 23




Presidio delle attività a rischio	23
Il sistema delle procedure e delle attività di controllo	24
Censure	24
Destinatari	24
Attività a rischio	24
Gestione del flusso informativo	26
Le misure sanzionatorie	26
Le misure nei confronti delle risorse umane dipendenti	27
Le misure nei confronti delle figure apicali	27
Le misure nei confronti dei componenti dell'ODV	27
Le misure nei confronti dei c.d. business partner	27
Mappatura dei processi che possono interessare CSA secondo le Linee Guida CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE	29
Scheda di mappatura dei rischi 231 secondo le Linee Guida CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE	34
PARTE SPECIALE	36
I REATI DEL DECRETO	36
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	36
<i>Definizioni</i>	36
Art. 24	36
Art. 25	39
Art. 25-decies	40
Aree a rischio nei rapporti con la P.A.	41
Principi generali di comportamento nei rapporti con la P.A.	41
DIVIETI nei rapporti con la P.A.	41
FLUSSI INFORMATIVI nei rapporti con la P.A.	42
REATI SOCIETARI E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	43
Art. 25 ter	43
Art. 25 bis 1	47
Aree a rischio nei reati societari e contro l'industria e il commercio	47
Principi generali di comportamento nella gestione amministrativa generica	48
DIVIETI nella gestione amministrativa generica	48
FLUSSI INFORMATIVI nella gestione amministrativa generica	48
REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	49
Art. 25 ter	49
I Documenti di Valutazione dei Rischi ex d.lg. 81/08 - DVR	50
Aree a rischio nei reati in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	51



Principi generali di comportamento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	51
Le figure incaricate	52
REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	55
Art. 25-duodecies	55
Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale	55
DOVERI nella selezione, assunzione e gestione del personale	56
DIVIETI nella selezione, assunzione e gestione del personale	56
FLUSSI INFORMATIVI nella selezione, assunzione e gestione del personale	56
REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	57
Art. 25 terdecies	57
Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale	57
DIVIETI nella selezione, assunzione e gestione del personale	58
FLUSSI INFORMATIVI nella assunzione e gestione del personale	58
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	59
Art. 25-octies	59
Aree a rischio nei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	60
Principi generali di comportamento nella gestione amministrativo-fiscale-contabile	61
DOVERI nella gestione amministrativo-fiscale-contabile	61
DIVIETI nella gestione amministrativo-fiscale-contabile	61
Ruoli dell'ODV nella gestione amministrativo-fiscale-contabile	61
REATI TRIBUTARI	62
Art. 25-quinquiesdecies	62
Aree a rischio nei reati tributari	64
Principi generali di comportamento nella gestione fiscale	64
DIVIETI nella gestione amministrativo-fiscale-contabile	64
Ruoli dell'ODV nella gestione amministrativo-fiscale-contabile	64
REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	65
Art. 24-ter	65
Aree a rischio nei delitti di criminalità organizzata	66
Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale	66
FLUSSI INFORMATIVI	66
DELITTI INFORMATICI	67
Art. 24-bis	67
Aree a rischio nei delitti informatici	68



Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale.....	68
REATI AMBIENTALI.....	69
Art. 25 undecies.....	69
Aree a rischio nei reati ambientali.....	77
Principi generali di comportamento in materia ambientale.....	78
DOVERI nella gestione dell'attività a carattere ambientale.....	78
DIVIETI nella gestione dell'attività a carattere ambientale.....	78
FLUSSI INFORMATIVI nella gestione dell'attività a carattere ambientale.....	78

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish.



ABBREVIAZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 → Decreto

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 → 231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO → Modello

CENTRO SERVIZI AMBIENTALI → CSA

DECRETO LEGISLATIVO → D.LG.

DECRETO LEGGE → D.L.

LEGGE → L.

COSTITUZIONE → COST.

CODICE CIVILE → C.C.

CODICE PENALE → C.P.

ARTICOLO → ART.

COMMA → CO.

ORGANISMO DI VIGILANZA → ODV

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE → RSPP

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO → CCNL

CAMERA DI COMMERCIO → CCIAA

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.LG. 81/08 → DVR

MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO → SSL

DATORE DI LAVORO → DDL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE → RSPP

GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE → ASPP

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA → RLS

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO → APS

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI → API

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small hook.

gls

LA SOCIETÀ

L'azienda

La **CENTRO SERVIZI AMBIENTALI** è una società a responsabilità limitata, costituita nel marzo 1996 impegnata nel settore ambientale.

In particolare, così come descritto nel Registro delle Imprese della CCIAA di Roma, si occupa di gestione dei servizi applicati nel campo dell'ambiente e dell'ecologia e in ogni campo affine o simile, raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, tossici e comunque di qualsiasi tipo e specie, con aperture di impianti e discariche autorizzate per inerti, rifiuti tossici e nocivi, rifiuti industriali particolari, rifiuti ospedalieri, stoccaggio provvisorio e definitivo, trattamento, incenerimento, smaltimento rifiuti come sopra descritti e solventi, servizio di raccolta di tali rifiuti per l'industria, l'artigianato e il commercio, per enti pubblici e privati, nonché, dell'organizzazione del servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio, stoccaggio definitivo, smaltimento di ogni tipologia di rifiuto, con particolare riguardo ai rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, operare l'installazione, la manutenzione, la gestione, il controllo di impianti di smaltimento: discariche, impianto di trattamento, di recupero e di riciclaggio dei rifiuti delle materie prime secondarie, operare l'assistenza tecnico-finanziaria, nonché l'installazione e tutte le operazioni che assicurano la funzionalità nel tempo di impianti antinquinamento e di depurazione acque. Provvedere all'adeguamento e ammodernamento funzionale di impianti e attrezzature in genere, operare l'assistenza, l'installazione, manutenzione, gestione e controllo di impianti e attrezzature in genere, operare la disinfestazione, derattizzazione, diserbo, trattamenti antiparassitari e anticrittogamici su qualsiasi ambiente e struttura, valorizzare i materiali di risulta sia industriali che civili, nonché procedere alla compravendita degli stessi; servizi di depurazione acque, scarico civile e industriale, gestione di nuove tecnologie applicate nel campo dell'ambiente e dell'ecologia e in ogni campo, apertura di impianti di smaltimento e riciclaggio di qualsiasi tipo e specie di rifiuto, impianti industriali, impianti ecologici, battelli biologici, macchine pulizia spiagge, servizio pulizia acque. La società ha anche per oggetto il trasporto per conto terzi in ogni tipo e specie, trasporti e raccolta rifiuti urbani, tossici e non, speciali, assimilabili, nocivi, ospedalieri, trasporti ecologici in genere e meccanica industriale, trasporti di rifiuti anche via mare, autotrasporto per conto proprio, noleggio furgoni e autocarri e tutti gli autoveicoli in genere. La società, ha inoltre, per oggetto la trasformazione e il recupero di rottami metallici, ferrosi e non ferrosi, di ogni tipo e specie, di carta e di stracci e tutto ciò annesso e simile, demolizioni civili e industriali di stabilimenti, laboratori, magazzini e stabili in genere fuori uso e relativo smaltimento, noleggio, prestazioni di servizi nel campo industriale, artigianale e commerciale. La società commerciale, inoltre, rottami metallici, rottami e/o scarti di materia plastica, vetro o altro, autodemolizioni, recuperi industriali, vari, demolizioni industriali e civili di imprese pubbliche e private, assunzione e commissione di appalti sia pubblici che privati nonché subappalti, sia per conto proprio che per conto terzi, relativi all'attività sociale, commercio di import ed export di tutti gli articoli sopra descritti, commercio di articoli e beni nel settore ambientale, contenitori portarifiuti, prodotti chimici e detersivi e comunque qualsiasi prodotto o bene che può essere utilizzato in questo settore specifico.

Certificazioni di qualità

Visto il settore di riferimento, la Centro Servizi Ambientali ha inteso dotarsi dei seguenti certificati di qualità:

Numero certificato: IT19/1013.02

Data di prima emissione: 11/10/2019

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: SGS ITALIA S.P.A.

Codice fiscale: 04112680378

Schema di accreditamento: SCR - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Norma di riferimento: **UNI ISO 45001:2018** - SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO


 A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a flourish.

Settori certificati:
24 - RICICLAGGIO

Numero certificato: IT19/1013.01
Data di prima emissione: 11/10/2019
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: SGS ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 04112680378
Schema di accreditamento: SCR - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Norma di riferimento: **UNI ISO 45001:2018** - SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Settori certificati:
24 - RICICLAGGIO
39 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

Numero certificato: IT19/1013.00
Data di prima emissione: 11/10/2019
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: SGS ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 04112680378
Schema di accreditamento: SCR - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Norma di riferimento: **UNI ISO 45001:2018** - SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Settori certificati:
24 - RICICLAGGIO
39 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

Numero certificato: IT09/0228.01
Data di prima emissione: 24/02/2006
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: SGS ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 04112680378
Schema di accreditamento: SGA - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
Norma di riferimento: **UNI EN ISO 14001:2015** - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
Settori certificati:
39 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

Numero certificato: IT09/0228.00
Data di prima emissione: 24/02/2006
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: SGS ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 04112680378
Schema di accreditamento: SGA - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
Norma di riferimento: **UNI EN ISO 14001:2015** - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
Settori certificati:
39 - ALTRI SERVIZI SOCIALI
24 - RICICLAGGIO

Numero certificato: IT10/0807.01
Data di prima emissione: 30/07/2004
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: SGS ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 04112680378
Schema di accreditamento: SGQ - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
Norma di riferimento: **UNI EN ISO 9001:2015** - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
Settori certificati:



24 - RICICLAGGIO
39 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

Numero certificato: IT10/0807.03
Data di prima emissione: 31/08/2021
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: SGS ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 04112680378
Schema di accreditamento: SGQ - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
Settori certificati:
24 - RICICLAGGIO

Numero certificato: IT10/0807.02
Data di prima emissione: 30/07/2004
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: SGS ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 04112680378
Schema di accreditamento: SGQ - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
Settori certificati:
39 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

Numero certificato: IT10/0807.00
Data di prima emissione: 30/07/2004
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: SGS ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 04112680378
Schema di accreditamento: SGQ - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
Settori certificati:
24 - RICICLAGGIO
39 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

Rating di legalità

La società si è sottoposta al *rating* di legalità, ossia, a un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese.

Punteggio: *++

Identificativo: RT7520

Rating rinnovato il 01/12/2020

Iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

La Centro Servizi Ambientali nell'espletamento della propria attività

Numero iscrizione: RM/000066
Iscrizione nella sezione di ROMA

Categoria:1 ORDINARIA - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Classe:E - POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA INFERIORE A 20.000 ABITANTI E SUPERIORE O UGUALE A 5.000 ABITANTI E RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SULLE SPIAGGE MARITTIME

Data inizio: 09/10/2014

Data scadenza: 10/06/2024

Categoria:1 ORDINARIA - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI



Classe:E - POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA INFERIORE A 20.000 ABITANTI E SUPERIORE O UGUALE A 5.000 ABITANTI E RELATIVAMENTE A SPAZZAMENTO MECCANIZZATO: CLASSE F

Data inizio: 09/10/2014

Data scadenza: 10/06/2024

Categoria:1 ORDINARIA - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Classe:E - POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA INFERIORE A 20.000 ABITANTI E SUPERIORE O UGUALE A 5.000 ABITANTIE RELATIVAMENTE A CENTRI DI RACCOLTA: CLASSE E

Data inizio: 09/10/2014

Data scadenza: 10/06/2024

Categoria:4 - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Classe:C - QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 15.000 T. E INFERIORE A 60.000 T.

Data inizio: 09/10/2014

Data scadenza: 10/06/2024

Categoria:5 - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Classe:F - QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA INFERIORE A 3.000 T.

Data inizio: 09/10/2014

Data scadenza: 10/06/2024

Categoria:8 - INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE DEI RIFIUTI STESSI

Classe:F - QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA INFERIORE A 3.000 T.

Data inizio: 25/07/2016

Data scadenza: 26/07/2026

Categoria:9 - BONIFICA DI SITI

Classe:E - FINO A EURO 200.000,00

Data inizio: 19/09/2012

Data scadenza: 20/07/2022


Governance della CSA

La *governance* di CSA è composta dall'Assemblea dei Soci di cui fanno parte Giuliano Enrico e Giuliano Antonio, da un amministratore unico nella persona di Giuliano Enrico che ha la rappresentanza generale della società e da un sindaco unico indicato nella persona di Notaro Domenico.

Il personale e l'organigramma

Mediante la CSA impiega dalle 30 alle 40 risorse umane, occupate secondo l'organigramma di seguito riportato:





Il CCNL applicato

CSA, in base alle differenti attività svolte, applica due diversi CCNL, ossia il Contratto di nettezza urbana aziende private terziario e il Contratto trasporto merci.

Il Direttore tecnico e di stabilimento

CSA ha incaricato in qualità di Direttore tecnico di stabilimento il dott. Daniele Pasquale Piscitelli, laureato in Scienze ambientali e in carico all'organico della società.

Il Responsabile Albo rifiuti

CSA ha incaricato in qualità di Responsabile Albo rifiuti il dott. Alessandro Navarro, laureato in Sociologia del lavoro e organizzazione aziendale e in carico all'organico della società. Il responsabile è in possesso dell'attestato professionale per "Responsabile Tecnico Impresa Gestione Rifiuti" moduli A, B, C, D, E, F (per le Categoria di Iscrizione all'Albo dalla 1 alla 10) rilasciato dalla Regione Campania con n. 167, registro convalida n. 01798.

L'RSPP esterno

CSA ha scelto di incaricare in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione la dottoressa Cristiana Di Sarra, laureata in Ingegneria ambientale e delle risorse, che svolge lo stesso ruolo per altre importanti società del settore.

Gli impianti destinati al ciclo della gestione dei rifiuti

CSA gestisce un IMPIANTO POLIFUNZIONALE per il trattamento dello stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, sito nel Comune di Castelforte (LT) in località Viaro, autorizzato con Determinazione n. 08506 del 26 luglio 2016 dalla Regione Lazio.

L'impianto prevede il ciclo di lavorazione volto al recupero di materia dai rifiuti speciali in ingresso e al successivo smaltimento secondo le fasi:

Ingresso e pesa dei rifiuti.

Controllo del carico e conferma codice CER rifiuti in ingresso o respingimento del carico.

Deposito preliminare e stoccaggio.

Sistemazione dei rifiuti.

Preparazione dei rifiuti.

Deposito preliminare.



Ricondizionamento preliminare

Raggruppamento preliminare.

Smaltimento con miscelazione in deroga.

Recupero.

L'impianto ha una capacità di 67.150 tonnellate annue di rifiuti speciali di cui massimo 9.000 pericolosi.

CSA gestisce altresì un impianto destinato allo smaltimento di rifiuti inerti attraverso l'esercizio di **DISCARICA DI RIFIUTI INERTI** in base all'art. 17 co. 3 del d.lg. 36/2003 e attuazione della Direttiva 1999/91/CE per recupero morfologico finale del sito attraverso la coltivazione di un unico lotto funzionale.

La discarica è autorizzata attraverso Deliberazione prot, 11196 del 30 settembre 2021, n. 5/2021 del Comune di Santi Cosma e Damiano (LT), ha una durata di 5 anni e prevede che i volumi inerti da smaltire ammontino a circa 100.000 metri cubi.

Il gestionale ERP

CSA utilizza il software Gestionale 1 Zucchetti che consente di rispondere a tutte le esigenze legate all'azienda di piccole dimensioni.

Il programma permette di analizzare i dati di vendita, i dati ordinato cliente e i dati magazzino e avere sotto controllo, in ogni momento, l'andamento della società.

Provvede altresì a gestire e archiviare digitalmente e con estrema facilità tutti i documenti di vendita e acquisto inseriti nel gestionale aziendale anche attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali che permette di archiviare e conservare i documenti di rilevanza fiscale prodotti.


Il programma è adibito anche alla digitalizzazione delle fatture.

Il software per la gestione dei rifiuti

CSA utilizza il software ERP Winwaste - sempre di matrice Zucchetti - per gestire gli adempimenti amministrativi e ambientali della società con la possibilità di organizzare FIR, Registri di Carico e Scarico, MUD, Interoperabilità Sistri, Schede Area Movimentazione, Registri Cronologici, Programmazione dei ritiri e statistiche.

Prevede altresì un tool completo per la emissione dei DDT, ordini di lavoro, fatturazione dei prodotti end of waste e controllare le merci presso terzi quali cassoni scarrabili, contenitori a perdere o attrezzature.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned in the upper right quadrant of the page.

PARTE GENERALE

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, con l'intento di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Con tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche con determinati ruoli e/o caratteristiche. Le origini di tale disciplina si ritrovano nella situazione di rischio attribuibile alla relazione che intercorre tra l'Ente e le persone fisiche che gestiscono o controllano l'attività dell'Ente stesso.

L'art. 1 co. 1 d.lg. 231/2001 stabilisce, infatti, che *«Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato»*.

La responsabilità amministrativa degli Enti in dipendenza dal reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio si riduce all'imputazione all'ente di tale reato, per la precisione, del fatto costituente reato: infatti, tale responsabilità sussiste anche quando l'autore non è stato individuato o non è imputabile.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 27, co. 1, Cost.: «la responsabilità penale è personale», sicché definire come penale la responsabilità da reato degli enti avrebbe potuto creare non pochi problemi di approvazione del testo del Decreto, per contrasto con norme costituzionali. Senonché, il legislatore italiano ha superato tale problema attraverso l'individuazione della c.d. colpa dell'organizzazione basata sul difetto organizzativo ovvero sulla mancata adozione o attuazione dei modelli organizzativi, adeguandosi all'interpretazione dell'art. 27 co. 1 Cost. della responsabilità per colpa fatta propria dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. nn. 364/1988 e 1085/1988).

Si tratta, dunque, di una responsabilità "autonoma" che potrà essere esclusa qualora l'Ente, in conformità alle norme prescritte dal Decreto, si sia dotato di un **Modello di organizzazione, gestione e controllo**, di un **Organismo di vigilanza** e, in generale, di un sistema idoneo a prevenire la commissione di reati.

I destinatari

Nello specifico, l'art. 1 co. 2, d.lg. 231/2001 stabilisce che le disposizioni ivi presenti si applicano agli enti forniti di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre il comma 3 stabilisce che esse non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Sul punto, con specifico riferimento alla CSA s.r.l., è d'uopo considerare che **la funzione di pubblico interesse svolta dalla società non ne determina l'esclusione dal novero dei destinatari della normativa**.

Responsabilità dell'Ente: gli autori del reato

L'art. 5 d.lg. 231/2001 individua i casi di responsabilità dell'Ente che sussiste quando il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio:


 A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish.

- a) Da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "soggetti apicali");
- b) Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. "soggetti sottoposti").

L'ente, al contrario, non è responsabile per i reati commessi da tali soggetti quando costoro abbiano agito nell'interesse e/o a vantaggio esclusivo proprio o di terzi.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che il criterio dell'interesse "*esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo*", mentre il criterio del vantaggio racchiude "*una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito*" (Cass. Pen. S.U., sent. n. 38343 del 18.09.2014, anche nota come sentenza Thyssenkrupp). Si precisa che entrambi i criteri devono essere valutati in senso ampio: non devono essere riferiti esclusivamente a vantaggi o interessi di natura patrimoniale, ma interpretati e valutati come utilità di varia natura.

Tra i soggetti apicali, a prescindere dall'eventuale nomina formale, rientrano tutti coloro che svolgono mansioni o funzioni tipiche di chi amministra o gestisce l'ente, restando invece esclusi coloro i quali esercitano funzioni di controllo assimilabile a quella svolta dai sindaci. Vi rientrano, dunque, anche i c.d. amministratori di fatto.

Tra i soggetti sottoposti rientrano quelli soggetti alla direzione e coordinamento di un soggetto apicale, non rilevando necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: fornitori, consulenti, collaboratori esterni etc.

I criteri di imputazione soggettiva

Gli articoli 6 e 7 del d.lg. 231/2001 contengono specifiche forme di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente in ordine ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso da soggetti apicali o sottoposti. Al riguardo assume una funzione essenziale l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che, se efficacemente adottato, esonera l'ente da ogni conseguenza di tipo penale.

In ogni caso, è prevista la confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato commesso.

I reati per i quali il decreto 231/2001 prevede l'assoggettabilità della persona giuridica

In primis, è d'uopo considerare come i reati per i quali il decreto prevede la responsabilità amministrativa degli enti costituiscono un *numerus clausus*, ossia, un elenco tassativamente previsto dalla legge.

In seconda battuta, è particolarmente rilevante tenere nella massima considerazione la circostanza che tale elenco è puntualmente aggiornato dal legislatore, sicché, **è di primaria importanza l'aggiornamento costante di tutte le misure volte a tutelare la società.**

Infatti, inizialmente le fattispecie previste erano piuttosto limitate e basate sull'elemento soggettivo del dolo, mentre, una serie di interventi normativi hanno ormai esteso l'ambito di applicazione a un numero di c.d. reati presupposto piuttosto elevato.

Il d.lg. 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020) ha esteso il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente, richiamando fattispecie di diritto penale tributario, ma anche reati in danno alla PA e viene prevista la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando.


 A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Si tratta dell'evoluzione di un percorso intrapreso in ambito europeo attraverso l'adozione della c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371) per la «lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale», con cui l'UE ha demandato ai singoli Stati membri l'adozione di misure atte a contrastare le c.d. gravi frodi IVA, ossia quelle condotte contraddistinte da frodolenza e transnazionalità tali da recare un danno agli interessi finanziari dell'Unione per non meno di 10 milioni di euro.

Infine, il d.lg. 184/2021 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e con la sua entrata in vigore il 14 dicembre 2021 ha comportato sia modifiche al codice penale che l'introduzione del nuovo articolo 25-*octies*.1 nel d.lg. 231/01.

Un elenco aggiornato alla data di approvazione del presente modello è qui allegato sotto la denominazione «ALLEGATO 1».

Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del decreto, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

A loro volta, le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.


Non esiste distinzione, a livello edittale, tra sanzioni applicabili ai soggetti apicali e sanzioni applicabili ai sottoposti.

Il criterio di applicazione delle sanzioni pecuniarie è decisamente innovativo. L'art. 10 co. 2 del decreto stabilisce infatti che «La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille». È così garantita un'applicazione della pena rapportata non solo alla gravità del reato e all'intensità dell'elemento soggettivo, ma anche alle dimensioni dell'ente e all'esistenza di eventuali condotte riparatorie. La sanzione pecuniaria appare, dunque, personalizzata rispetto all'ente cui viene inflitta, anche in considerazione del fatto che non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

La legge stabilisce, altresì, che l'importo di ciascuna quota non può essere inferiore a € 258,00 e non può essere superiore a € 1.549,00.

Il criterio applicativo delle sanzioni interdittive si basa sulla gravità del fatto, sul grado di responsabilità dell'ente e sull'attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Esse si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle condizioni indicate dall'art. 13, ovvero nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, nonché in caso di reiterazione del reato.

La durata delle sanzioni interdittive varia, sino alla possibilità di un'applicazione in via definitiva di alcune di esse al ricorrere di determinate condizioni (cfr. art. 16 d.lg 231/2001), es. in caso di recidiva.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Che cosa è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello organizzativo consiste in un insieme di regole funzionali alla gestione di attività sensibili al fine di minimizzare il rischio di commissione di reati da parte sia dei soggetti apicali sia dei soggetti sottoposti.

Pertanto, l'Ente avrà l'onere di dimostrare **l'adozione e l'attuazione efficace** del Modello organizzativo in grado di prevenire i reati presupposto, circoscrivendo così la responsabilità in capo alla persona fisica che ha agito.

Il Modello per essere efficace deve:

- a) Individuare le attività di rischio dell'ente ("mappatura del rischio" o "*risk assessment*");
- b) Prevedere protocolli idonei a programmare il processo decisionale in relazione ai rischi individuati ("*risk management*");
- c) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (effettività dei **flussi informativi**);
- d) Introdurre **sanzioni disciplinari** in caso di mancato rispetto delle direttive previste nel Modello.

Ulteriore requisito di idoneità del Modello è la predisposizione di uno o più canali che permettano di rilevare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (c.d. *whistleblowing*). Tali canali devono garantire la riservatezza e la confidenzialità dell'informazione nonché della identità del segnalante, il quale dovrà altresì essere tutelato da eventuali possibili ritorsioni.

Struttura

Il modello è composto da una "Parte Generale" e una "Parte Speciale" composta da "Protocolli" e "Procedure".

Il Codice Etico


Il Codice Etico è approvato dall'amministratore unico definisce e contiene i principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento del Modello organizzativo, analizzandone l'applicazione e verificandone il corretto funzionamento.

CSA ha deciso di affidare il ruolo dell'ODV a componenti che siano autonomi, indipendenti e terzi rispetto ai soggetti sui quali è necessario vigilare, sicché, la composizione dell'ODV è del tutto priva di conflitti di interesse.

A causa della natura del mercato di riferimento di CSA, ossia, il settore ambientale, è stato stabilito che l'Organismo di Vigilanza sarà composto da una struttura collegiale della quale faranno parte un ingegnere ambientale, un dottore commercialista e un avvocato con esperienza nel settore ambientale, in modo da poter utilizzare le competenze di professionisti come catalizzatori di efficienza del Modello.


 A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a flourish.

Il Regolamento ODV

Il funzionamento è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'ODV e approvato dall'amministratore unico e prevede espressamente le modalità di nomina, di cessazione e di sostituzione dei membri dell'Organismo; le modalità di riunione e di deliberazione del collegio e le funzioni, i poteri e i doveri dell'ODV.

I Flussi Informativi

I flussi informativi contengono specifiche e dettagliate informazioni necessarie al monitoraggio del rischio di commissione di reati rilevanti.

Le Disposizioni disciplinari

Le disposizioni disciplinari sono misure idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le Linee Guida per la costruzione dei MOG di Confindustria Cisambiente

Ai sensi del co. 3, art. 6 del Decreto

«I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».

Confindustria Cisambiente, ossia la associazione di categoria di Confindustria per le imprese impegnate nel settore ambientale, ha approfondito specifiche linee guida per le problematiche di questo delicato settore. Le indicazioni organizzative sono tese a rappresentare tutte le possibili aree di rischio nel panorama delle diverse fattispecie di reato, individuando le metodologie di controllo e segnalando le aree di rischio. Nelle linee guida è presente altresì un focus particolareggiato sui reati in materia di antiriciclaggio, autoriciclaggio, reati tributari e *market abuse*.

Le linee sono elaborate dal dott. Gabriele Zito con il supporto del gruppo di lavoro, composto dallo studio KFD (di cui il dott. Zito è fondatore), da AssoCompliance e da IAS Register, sottoposto al procedimento di controllo ex artt 5 e ss. D.M. Giustizia 26.06.2003 n. 201, ed è stato approvato il 25.10.2021 con provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni (028.001-1 (2021) IC).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a large, sweeping 'S'.

[A large, diagonal line is drawn across the page, starting from the bottom left and extending towards the top right. Next to this line, there are two handwritten signatures in black ink.]

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CSA

Finalità della CSA

La società CSA ha l'esigenza di assicurare che le attività aziendali siano orientate ai principi di trasparenza e di correttezza, a tutela delle risorse umane impegnate, del patrimonio e dell'immagine societaria e per prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e *partner*, che potrebbero arrecare danni alla società e a terzi, oltre a mettere in discussione la prosecuzione aziendale.

Per tali motivi, l'amministratore unico, sig. Giuliano Enrico, ha avviato un procedimento volto ad analizzare i propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, per verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal d.lg. 231/2001.

Obiettivi del Modello adottato da CSA

In virtù delle finalità anzi dette, la CSA, *in primis*, ha inteso adottare un Modello per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- **VIETARE** comportamenti che rischiano di integrare le fattispecie di reato.
- **DIFFONDERE** in tutte le risorse umane impiegate la consapevolezza che dalla violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie anche a carico della CSA.
- **MONITORARE** la corretta attuazione di un sistema comportamentale.
- **PREVENIRE** e **CONTRASTARE** tempestivamente la commissione di comportamenti che rischiano di integrare le fattispecie di reato.

Verifiche periodiche del funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali

Il corretto funzionamento del modello deve essere sempre verificato su impulso dell'ODV, secondo le modalità che lo stesso ha stabilito attraverso:

AUDIT: verifica delle principali attività di controllo rispetto ai processi sensibili per la valutazione del rischio di commissione di reati *ex* 231 e identificazione di azioni tese alla mitigazione del rischio.

VERIFICA SUL FUNZIONAMENTO: ricognizione delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese dall'ODV.

All'uopo l'amministratore di CSA definirà il Piano di Audit annuale delle verifiche ai fini 231/2001.

Presidio delle attività a rischio


Il Modello prevede un sistema di controllo interno volto a ridurre il rischio a un "livello accettabile" attraverso la progettazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Le componenti del sistema di controllo operativo di CSA sono costituite come segue.

Struttura e sistema organizzativo di CSA

È formalizzata l'attribuzione delle responsabilità mediante l'organigramma e la descrizione delle attività svolte dalle risorse umane coinvolte per:

- Prevedere una adeguata ripartizione dei compiti


 Two handwritten signatures in black ink are present. The first signature is a stylized, cursive 'G' or similar character. The second signature is more complex, with several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

- Consentire una corretta distribuzione delle responsabilità
- Evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino le attività critiche in capo a un unico soggetto.

Controllo di gestione dei flussi finanziari

CSA ha predisposto un sistema di gestione che ha l'obiettivo di tracciare i flussi finanziari, sicché, tutte le operazioni sono richieste, autorizzate, effettuate e verificate a seconda dei livelli autorizzativi.

Protocolli di sicurezza

CSA è dotata di protocolli per la protezione con riferimento ai dati e ai beni aziendali

Protocollo di monitoraggio

Grazie al protocollo di monitoraggio CSA è in grado di segnalare tempestivamente situazioni di criticità.

Protocollo di prevenzione della corruzione

Attraverso questo protocollo CSA prescrive i comportamenti da adottare nei processi sensibili rispetto ai reati di corruzione con riferimento specifico ai rapporti con la pubblica amministrazione.

Il sistema delle procedure e delle attività di controllo

Al fine di raggiungere gli anzi descritti obiettivi, il Modello definisce un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo da intendersi sia preventivo che successivo, per ridurre il rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione e l'indicazione di:

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI

È, inoltre, prevista la proceduralizzazione delle stesse.

Censure

Elemento sostanziale del presente Modello è la previsione di censurare ogni comportamento illecito attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari in caso di violazioni.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.


Destinatari

Le regole contenute nel Modello, oltre ad applicarsi ai **TITOLARI DI CARICHE FORMALI** quali l'amministratore unico e il sindaco unico, sono altresì applicate alle seguenti categorie di persone fisiche:

- **RESPONSABILI** di specifiche Unità Organizzative.
- **LAVORATORI SUBORDINATI** di tutte le categorie contrattualizzate.
- **MANDATARI** della società a qualsivoglia titolo.

Attività a rischio

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto, CSA ha eseguito una analisi attenta e completa della struttura organizzativa per verificare la corrispondenza dei processi comportamentali e delle procedure già in essere con le finalità previste dal Decreto e si è provveduto, quando necessario, ad adeguare gli stessi, anche al fine di «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati».



Reati delle aree a rischio

La mappatura di tali attività ha rilevato che la CSA presenta aree a rischio per i seguenti reati:

Ex art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Ex art. 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Ex art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

Ex art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Ex art. 25-bis

Delitti contro l'industria e il commercio

Ex art. 25-ter

Reati societari

Ex art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Ex art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ex art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Ex art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Ex art. 25-terdecies

Razzismo e xenofobia

Ex art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari

Reati ambientali

Vista la tipologia di attività svolta dalla CSA, è stato indispensabile porre particolare attenzione alla previsione *ex art. 25-undecies* ossia, con riferimento ai REATI AMBIENTALI.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di riforma dei reati ambientali ha, infatti, inasprito le cornici edittali dei reati ambientali e tipizzato una serie di reati introducendo, altresì, nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai "Delitti contro l'ambiente", all'interno del quale sono previste le nuove fattispecie di:

- inquinamento ambientale
- disastro ambientale
- traffico e abbandono di materiale radioattivo
- impedimento di controllo
- omessa bonifica.

Aree dell'attività aziendale

È stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto nelle seguenti aree di gestione:

- Esecuzione dei contratti per lo SMALTIMENTO rifiuti.


 A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

- Attività di TRASPORTO rifiuti.
- IMPIANTI destinati allo smaltimento di rifiuti.
- Rapporti con ENTI PUBBLICI.
- Rapporti con le RISORSE UMANE.
- ADEMPIMENTI societari.
- Rapporti con i FORNITORI.
- MANUTENZIONE dei beni aziendali.
- Adempimenti in merito alla SICUREZZA DEL LAVORO *ex* d.lg. 81/2008.

Processi d'ambito funzionali/strumentali

Sono stati, inoltre, individuati i processi nel cui ambito potrebbero crearsi le condizioni per la commissione delle fattispecie di reato:

- Gestione delle attività di trattamento, trasporto e smaltimento dei RIFIUTI.
- ACQUISTI di beni, servizi e consulenze.
- RAPPORTI con la Pubblica Amministrazione.
- Gestione dei FLUSSI MONETARI e finanziari.
- Selezione, assunzione e gestione del PERSONALE.
- Gestione delle spese di RAPPRESENTANZA.
- Gestione SPONSORIZZAZIONI.
- Gestione della SICUREZZA sui luoghi di lavoro.

Gestione del flusso informativo

Il Modello deve soddisfare l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'ODV riguardanti tutte le informazioni e i documenti necessari.

Di conseguenza, sono stati inseriti processi informativi a carico degli organi sociali e del personale di CSA che devono informare l'ODV circa i comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni o delle fattispecie di reato.

Assumono particolare rilevanza le informazioni con riferimento a:


- Formazione.
- Ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti competenti nei confronti della CSA.
- Risultati delle attività di controllo e di audit.
- Qualsivoglia provvedimento proveniente da organi di polizia giudiziaria o autorità amministrativa, per ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01.
- Procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello.
- Provvedimenti sanzionatori motivati.
- Modifiche dell'organigramma o del sistema di deleghe e procure.
- Infortuni gravi.

Al fine di rendere maggiormente efficace tale flusso di informazioni e segnalazioni è stato istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato alla comunicazione delle informazioni.

È compito dell'ODV l'analisi delle informazioni e delle segnalazioni pervenutegli, anche in considerazione della circostanza che lo stesso ha il potere di accertamento e di ulteriore indagine, nonché, l'obbligo di custodire, per almeno cinque anni, tutti i documenti e le segnalazioni pervenutegli, fermo restando la **riservatezza** delle informazioni.

Le misure sanzionatorie

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, per l'efficacia del Modello è necessaria la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. È, inoltre, d'uopo considerare che la violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello costituiscono un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.


 A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionali alla gravità dell'azione o dell'omissione e saranno comminate nel rispetto del principio del contraddittorio.

È compito dell'ODV comunicare al responsabile di riferimento l'avvenuta violazione del Modello, corredandola con la documentazione probatoria ottenuta.

Il responsabile ha l'obbligo di avviare il procedimento sanzionatorio e comminare la relativa sanzione.

Le misure nei confronti delle risorse umane dipendenti

Le sanzioni devono essere comminate nel rispetto delle previsioni contenute nei CCNL applicati da CSA, ossia, "Contratto di nettezza urbana aziende private terziario" e "Trasporto merci" e rispettare i limiti del potere sanzionatorio *ex* l. n. 300 del 1970.

Il sistema sanzionatorio deve essere reso noto ai destinatari mediante affissione e comunicazione interna.

Le misure nei confronti delle figure apicali

In caso di violazione da parte delle figure apicali delle prescrizioni del Modello, la società deve adottare quanto previsto per legge, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro.

Le misure nei confronti dei componenti dell'ODV

In caso di violazioni del Modello da parte di uno o più componenti dell'ODV, gli altri componenti o l'amministratore unico prenderanno gli opportuni provvedimenti, ivi compresa la revoca dell'incarico.

Le misure nei confronti dei c.d. business partner

Qualsivoglia operatore economico che abbia a che fare con la società, ivi compresi consulenti e collaboratori esterni, deve espressamente impegnarsi in sede di contrattualizzazione, al rispetto delle previsioni del Modello di CSA.

Ogni comportamento in violazione potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite, la risoluzione del rapporto contrattuale, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

A large, handwritten signature in black ink is written across the page. The signature is highly stylized and cursive, starting from the bottom left and curving upwards towards the top right. The initials 'RZ' are clearly visible in the middle of the signature.

Mappatura dei processi che possono interessare CSA secondo le Linee Guida CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE

Macro area - processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna - parte speciale
Gestione degli impianti	Predisposizione offerte di acquisto su mercati energia per l'energia elettrica necessaria	Reati societari

Macro area - processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna - parte speciale
Smaltimento rifiuti	Gestione ed esercizio impianti di gestione e trattamento rifiuti	Reati P.A. Impiego di cittadini dei paesi terzi con soggiorno irregolare

Macro area - processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna - parte speciale
Fatturazione a privati	Emissione delle fatture attive per lo smaltimento dei rifiuti da clienti privati \ industriali e a fronte delle attività di intermediazione per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti	Reati P.A. Reati societari e corruzione tra privati Criminalità organizzata

Macro area - processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna - parte speciale
Fatturazione e riscossione	Riscossione di eventuali insoluti debiti e interessi	Reati P.A. Corruzione tra privato

Macro area - processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna - parte speciale
Approvvigionamenti	Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori	Reati P.A. Corruzione tra privati Ricettazione, riciclaggio nonché autoriciclaggio Impiego di cittadini dei paesi terzi con soggiorno irregolare Criminalità Organizzata
	Selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati)	Reati P.A. Corruzione tra privati Ricettazione, riciclaggio, nonché autoriciclaggio Criminalità organizzata

Macro area - processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna - parte speciale
Lavori e investimenti	Gestione delle procedure per l'ottenimento, mantenimento e sviluppo degli atti autorizzativi ambientali di settore e AIA, comprensivi anche di autorizzazioni specifiche	Reati P.A.



	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti di gestione e trattamento rifiuti (nuovi, adeguamenti, bonifiche di suolo e sottosuolo)	Reati P.A. Corruzione tra privati Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare
	Presidio nella realizzazione di impianti di gestione e trattamento rifiuti (nuovi, adeguamenti, bonifiche)	Reati P.A. Corruzione tra privati Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Risorse umane	Selezione, assunzione e gestione del personale	Reati P.A. Corruzione tra privati Impiego di cittadini dei paesi terzi con soggiorno irregolare Criminalità organizzata
	Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza	Reati P.A. Corruzione tra privati
	Gestione dei beni strumentali \ utilità aziendali	Reati P.A. Corruzione tra privati

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Salute e sicurezza sul lavoro	Individuazione delle disposizioni normative applicabili cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico strutturali	Salute e sicurezza
	Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	
	Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	
	Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o a eliminare i rischi	
	Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso	
	Gestione degli appalti	
	Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari	
	Attività di sorveglianza sanitaria	
	Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori	



	Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	
	Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili	
	Attività di comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	
	Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività	

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Comunicazione	Gestione di sponsorizzazioni, omaggi e liberalità	Reati P.A. Corruzione tra privati Criminalità organizzata
	Gestione degli eventi, delle attività di promozione e pubblicità dell'immagine	
	Gestione dei rapporti e rendicontazione verso l'autorità di vigilanza	Reati P.A. Reati societari Corruzione tra privati
	Gestione delle visite ispettive da parte della P.A.	Reati P.A. Reati societari

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Information technology	Gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi	Delitti informatici
	Gestione dei backup	
	Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (Change Management)	
	Gestione della sicurezza della rete	
	Gestione della sicurezza fisica	
	Accesso a siti internet e software della P.A.	Delitti informatici Reati P.A.

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Legale e societario	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali	Reati P.A. Corruzione tra privati Criminalità organizzata Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
	Gestione dei rapporti con soci	Reati societari





	Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi societari	
--	---	--

[A large, diagonal handwritten line is drawn across the page, starting from the bottom left and extending towards the top right. To the right of this line, there is a handwritten signature or mark.]

[Handwritten signature]

Scheda di mappatura dei rischi 231 secondo le Linee Guida CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE

La capacità d'identificazione e valutazione dei rischi (Risk Assessment) e la capacità di governo dell'intero processo di gestione dei rischi (Risk Management) sono un elemento di buon governo e, quindi, di un più probabile successo della gestione aziendale.

Ogni azione umana e, a maggior ragione, l'attività legata al business, è soggetta al rischio: il governo del rischio è quindi un tratto distintivo dell'azione imprenditoriale, nonché una componente fondamentale del management.

Realizzare interventi di Risk Assessment significa identificare, analizzare e valutare il rischio presente nell'ambito aziendale considerato, stimarne il valore e verificarne il livello di accettabilità, in coerenza con i criteri definiti dal management aziendale.

Tale valutazione consentirà di ordinare i vari rischi secondo priorità, onde poter orientare l'attenzione del management e la scelta di soluzioni di gestione.

Tali concetti di base concernenti la valutazione e la gestione dei rischi aziendali sono appropriati anche nell'analisi dei rischi di commissione dei "reati presupposto" del Decreto.

Molteplici sono gli approcci alla gestione del rischio e numerosi sono gli standard e le linee guida internazionali di riferimento tra cui la linea guida ISO 31000.

In particolare, la linea guida ISO appena richiamata fornisce principi e indirizzi generali sulla gestione di qualsiasi tipo di rischio per ogni tipo di organizzazione; la norma si sviluppa sulla base di alcuni principi cardine quali il fatto che il risk management è parte integrante di tutti i processi organizzativi e soprattutto del processo decisionale.

La mappatura delle funzioni e dei processi aziendali a rischio di commissione dei "reati presupposto", con le relative valutazioni sul grado di rischio, costituisce un elemento informativo base per l'impostazione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché per ispirare le azioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza. Per tali motivazioni, le valutazioni sul rischio di commissione dei "reati presupposto" devono essere periodicamente aggiornate, al fine di adeguare i controlli preventivi alle dinamiche del contesto aziendale.

La fase di mappatura rappresenta, quindi, il riferimento preliminare per la valutazione e l'analisi dei rischi reato all'interno della Società. Al termine della mappatura e dell'analisi, i risultati dovranno essere riportati all'interno di specifica modulistica aziendale.

Dovrà poi essere affidata a una seconda fase l'individuazione di idonee misure preventive atte a mitigare il livello di rischio entro un livello di bassa gravità del rischio.

In questo paragrafo si vuole fornire una guida per la determinazione e classificazione del rischio reato.

Dalla tabella che precede si evince che il grado di rischio viene determinato mediante la moltiplicazione dei punteggi che devono essere attribuiti singolarmente a:

- la probabilità che possa essere commesso un reato;
- il danno che il reato commesso può comportare attribuendone il corretto valore sulla scorta delle tipologie di sanzioni che possono essere comminate sia amministrative e sia interdittive.

Rischio alto: alta possibilità di accadimento della commissione del reato (frequenti e ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato), alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari ed eventi a rischio che si sono manifestati in passato.

Rischio medio-alto: media possibilità di accadimento della commissione del reato (non frequenti e mediamente ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato) e medio/alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari e nessun evento a rischio in passato.

Rischio medio: bassa possibilità di accadimento della commissione del reato (poche o scarse attività o operazioni che sono di presupposto al reato) medio impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari e nessun evento a rischio in passato.

Rischio basso: reato solo teoricamente realizzabile, i valori etici di riferimento e il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati.



Scheda di mappatura dei rischi - ex D.Lgs. n. 231/2001					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO				GRADO RISCHIO	
Valore	Probabilità		Danno	R	
0	0%-24%	Improbabile	Trascurabile	$R \leq 0$	Basso
1	25%-49%	Poco probabile	Significativo	$1 \leq R < 4$	Medio
2	50%-74%	Probabile	Moderatamente Grave	$3 < R < 6$	Medio-Alto
3	75%-100%	Molto probabile	Grave	$R \geq 6$	Alto

g z

PARTE SPECIALE

I REATI DEL DECRETO

Nella presente PARTE SPECIALE è inserita una breve descrizione dei reati previsti dal decreto che potrebbero **potenzialmente** essere realizzabili viste le attività svolte dalla CSA. La corretta applicazione delle norme e dei principi inseriti nel Codice Etico e di Comportamento adottato da CSA sono adatte a coprire il rischio della commissione degli stessi.

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Definizioni

Ai fini del Modello per “Pubblica Amministrazione” si intendono tutti i soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per “funzione pubblica” si intendono le attività amministrative disciplinate da norme di diritto pubblico.

Per “pubblico servizio” si intende un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale ex art. 358.

N.B. CSA è una società che in diverse occasioni svolge un pubblico servizio e che ha molteplici rapporti con la Pubblica amministrazione.

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Art. 640, co. 2, n. 1 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee c.p.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640 ter c.p. Frode informatica

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.


 A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a flourish.

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare».

Queste ipotesi di reato si configurano quando, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e/o dei raggiri che siano in grado da indurre in errore e arrecare un danno di tipo patrimoniale agli enti pubblici.

N.B. è ricompresa in tale definizione anche l'omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero determinato in senso negativo la volontà della Pubblica amministrazione.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque abbia rapporti con la pubblica amministrazione per esempio in occasione di:

- Preparazione documentazione per partecipazione a procedure a evidenza pubblica.
- Preparazione documentazione per ottenere autorizzazione all'esercizio di impianti.
- Reportistica con riferimento alle quantità di rifiuti smaltiti.

Art. 640, bis c.p.

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

La pena è aggravata se nella fattispecie sono coinvolte erogazioni pubbliche di contributi, finanziamenti, mutui agevolati et similia.

Per esempio:

- Partecipazione della Pubblica Amministrazione con fondi per la costituzione di nuovi impianti.
- Agevolazioni statali per l'acquisto di attrezzature.

Art. 316 bis c.p.

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

N.B. Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti e che non siano attualmente destinati alle finalità precispue. Per esempio:

- Finanziamenti ottenuti per la digitalizzazione impiegati in altri cespiti

Art. 316 ter c.p.

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni



dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

N.B. CSA è una società che in diverse occasioni svolge un **pubblico servizio**.

Art. 640 ter c.p.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.»

Si tratta delle ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

N.B. Ai fini del Decreto sono significative solo le ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, quindi, per esempio, assumono senza dubbio rilevanza:

- Le manomissioni ai sistemi informatici di controllo da parte di qualsivoglia P.A.


 A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Art. 25

Concussione e corruzione

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.**
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.**
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.**
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.**
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.**

Art. 318 c.p.	<i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i>
Art. 319 c.p.	<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i>
Art. 321 c.p.	<i>Pene per il corruttore</i>
Art. 322 c.p.	<i>Istigazione alla corruzione</i>

Art. 318 c.p.


«Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

Art. 319 c.p.

«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni»

Tali ipotesi di reato si configurano quando un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

Apparentemente non si tratta di reati che possano essere ascrivibili alle risorse umane della CSA, tuttavia, bisogna prendere in considerazione il combinato disposto degli artt. anzidetti con il combinato disposto degli artt. 321 e 322 c.p.

Art. 321 c.p.

 A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'g' followed by a flourish.

«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità»

Art. 321 c.p.

«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».

In buona sostanza, non sono previste pene solo per i corrotti ma anche per i corruttori e per chi istighi alla corruzione. A differenza del peculato (art. 317 c.p.), infatti, nel reato di corruzione sono coinvolti anche coloro che non rivestono cariche pubbliche, ma che tentano di ottenere un vantaggio proprio o per altri, dando o offrendo utilità.

I reati ex art. 25 del Decreto, dunque, possono essere commessi in una infinità di casi, per esempio:

- Partecipazione a una gara a evidenza pubblica
- Controlli delle autorità
- Iter autorizzativo di un impianto.

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 377 bis c.p. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

Art. 377 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.»



Aree a rischio nei rapporti con la P.A.

È piuttosto perspicuo che i reati di truffa ai danni dello Stato, di corruzione *et similia* abbiano come presupposto essenziale l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Dunque, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti di gestione e trattamento rifiuti (nuovi, adeguamenti, bonifiche di suolo e sottosuolo)
- emissione delle fatture attive per lo smaltimento dei rifiuti da clienti privati \ industriali e a fronte delle attività di intermediazione per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti
- Presidio nella realizzazione di impianti di gestione e trattamento rifiuti (nuovi, adeguamenti, bonifiche)
- gestione delle procedure per l'ottenimento, mantenimento e sviluppo degli atti autorizzativi ambientali di settore e AIA, comprensivi anche di autorizzazioni specifiche
- gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza
- gestione dei beni strumentali \ utilità aziendali
- gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali
- selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori
- selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati)
- gestione ed esercizio impianti di gestione e trattamento rifiuti
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze
- gestione di verifiche, accertamenti, ispezioni, accertamento di imposte, tasse e tributi
- trattativa pubblica e privata con la p.a.
- gestione degli adempimenti in materia di contratti con i comuni, province e regione
- gestione delle assunzioni
- somministrazione di sponsorizzazioni e liberalità
- acquisti di beni, servizi e consulenze
- gestione dei flussi monetari e finanziari
- gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza

Principi generali di comportamento nei rapporti con la P.A.

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DIVIETI nei rapporti con la P.A.


- × esibire documenti e dati falsi o alterati;
- × omettere l'esibizione di documenti veri o informazioni dovute;
- × comportamenti che anche se non delittuosi o illeciti possano integrare le fattispecie esposte;
- × conflitto di interessi nei confronti di chiunque sia considerato o considerabile un pubblico ufficiale;
- × deroghe ai regolamenti aziendali con riferimento alle attività che comportano rapporti con la P.A.;
- × deroghe ai criteri di massima correttezza e trasparenza con la P.A.;
- × effettuare, promettere o sollecitare elargizioni in denaro o qualsivoglia utilità che ecceda la cortesia a pubblici funzionari;
- × promesse di assunzioni a qualsiasi membro della P.A.
- × selezionare il personale in base a esigenze non reali.
- × indurre a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria
- × indurre a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria



FLUSSI INFORMATIVI nei rapporti con la P.A.

Chiunque si trovi a gestire rapporti con la P.A. deve comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- adempimenti non andati a buon fine
- rilievi nel corso di visite ispettive
- sanzioni comminate
- richieste illecite subite
- omaggi e liberalità concesse di valore non esiguo
- violazioni o sospetto di violazioni delle prescrizioni del modello.

Handwritten initials in black ink, consisting of a large 'G' and a stylized signature to its right.

REATI SOCIETARI E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 25 ter

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;**
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;**
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;**
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;**
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;**
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;**
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;**
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;**
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;**
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;**
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;**
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;**
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;**
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;**
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;**
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 del c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;**
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;**


 A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a flourish.

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

<i>Art. 2621 c.c.</i>	<i>False comunicazioni sociali</i>
<i>Art. 2625 c.c.</i>	<i>Impedito controllo</i>
<i>Art. 2626 c.c.</i>	<i>Indebita restituzione dei conferimenti</i>
<i>Art. 2627 c.c.</i>	<i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve</i>
<i>Art. 2628 c.c.</i>	<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i>
<i>Art. 2629 c.c.</i>	<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i>
<i>Art. 2629 bis c.c.</i>	<i>Omissa comunicazione del conflitto d'interessi</i>
<i>Art. 2632 c.c.</i>	<i>Formazione fittizia del capitale</i>
<i>Art. 2635 c.c.</i>	<i>Corruzione tra privati</i>
<i>Art. 2635 bis c.c.</i>	<i>Istigazione alla corruzione tra privati</i>
<i>Art. 2636 c.c.</i>	<i>Illecita influenza sull'assemblea</i>
<i>Art. 2638 c.c.</i>	<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza</i>
<i>Art. 2639 c.c.</i>	<i>Estensione delle qualifiche soggettive</i>

Art. 2621 c.c.

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 2625 c.c.

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».



Art. 2626 c.c.

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2627 c.c.

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

Art. 2628 c.c.

«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

Art. 2629 c.c.

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Art. 2629 bis c.c.

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

Art. 2632 c.c.

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2635 c.c.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione


 A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'g' followed by a flourish.

da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

Art. 2635 bis c.c.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».

Art. 2636 c.c.

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2638 c.c.

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

Art. 2639 c.c.

«Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati



dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni alla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi».

Art. 25 bis 1

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 513 c.p. *Turbata libertà dell'industria o del commercio*

Art. 513 bis c.p. *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*

Art. 513 c.p.

«1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni».

Art. 513 bis c.p.

«1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.


2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.».

Aree a rischio nei reati societari e contro l'industria e il commercio

È piuttosto perspicuo che i reati societari indicati negli articoli del codice civile riguardino soprattutto l'area amministrativo contabile della società.

Dunque, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio

- selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori;
- selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati);
- emissione delle fatture attive per lo smaltimento dei rifiuti da clienti privati \ industriali e a fronte delle attività di intermediazione per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti;
- gestione degli impianti;
- gestione della contabilità generale;
- tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- gestione degli adempimenti societari in genere;
- gestione amministrativa e contabile dei cespiti;


 A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller, more fluid signature element.

- gestione dell'incartamento relativo all'assemblea dei soci;
- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con clienti e fornitori;
- ricerca e selezione dei fornitori e dei consulenti;
- gestione delle risorse umane;
- gestione degli incarichi di consulenza;
- predisposizione del bilancio di esercizio;
- gestione dei contratti di fornitura, consulenza e prestazione di servizi in genere.

Principi generali di comportamento nella gestione amministrativa generica

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.


DIVIETI nella gestione amministrativa generica

- × violare i principi e le procedure aziendali;
- × mancata osservazione delle norme a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- × ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- × trasmettere nelle relazioni e nei prospetti o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi o lacunosi;
- × omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- × ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- × effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- × occultare documenti;
- × atti simulati o fraudolenti;
- × prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale.

FLUSSI INFORMATIVI nella gestione amministrativa generica

I responsabili della gestione degli adempimenti contabili e della selezione di incarichi a parti terze, devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- visite ispettive e di controllo da parte delle Autorità di Vigilanza;
- inottemperanza ai principi di tracciabilità;
- sanzioni comminate;
- richieste illecite subite;
- omaggi e liberalità concesse di valore non esiguo;
- violazioni o sospetto di violazioni delle prescrizioni del modello.



REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 25 ter

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- 1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Art. 589 c.p. Omicidio Colposo

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Art. 589 c.p.

*«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».*

Art. 590 c.p.

*«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*



Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Orbene, ai sensi dell'art. 583 co. 1, c.p., la lesione è considerata **grave**

«se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo»

è considerata invece **gravissima**, ai sensi dell'art. 583 co. 2, c.p., se dal fatto deriva:

«una malattia certamente o probabilmente insanabile;

La perdita di un senso;

La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

I Documenti di Valutazione dei Rischi ex d.lg. 81/08 - DVR

La valutazione dei rischi è l'analisi globale documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Lo scopo è quello di individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione e programmare le misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Tale valutazione deve essere elaborata nel documento di valutazione dei rischi ex art. 28, d.lg. 81/2008:

«redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento».



Aree a rischio nei reati in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Oltre a quanto descritto nel DVR aziendale, ai fini dell'applicazione del presente modello è d'uopo segnalare che le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

- Individuazione delle disposizioni normative applicabili cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico strutturali;
- Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o a eliminare i rischi;
- Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- Gestione degli appalti;
- Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- Attività di sorveglianza sanitaria;
- Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- Attività di comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività;
- Gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- Gestione del processo di formazione, informazione e addestramento di dirigenti, preposti, lavoratori e particolari categorie di lavoratori;
- Gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
- Gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni;
- Gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
- Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche;
- Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza;
- Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche;
- Gestione del processo di valutazione dei rischi (DVR, POS, DUVRI) e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.

Principi generali di comportamento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

Il Manuale Del Sistema Di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro di CSA nell'espletamento della UNI EN ISO 45001:2018

CSA segue i protocolli del Manuale Del Sistema Di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro di CSA nell'espletamento della UNI EN ISO 45001:2018.



In particolare, attua e mantiene uno o più processi per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori a tutti i livelli e funzioni applicabili nello sviluppo, pianificazione, attuazione, valutazione delle prestazioni e delle azioni per il miglioramento del sistema di gestione:

- a) fornisce modalità, tempo, formazione e risorse necessarie per la consultazione e la partecipazione;
- b) fornisce un accesso tempestivo a informazioni chiare, comprensibili e pertinenti sul sistema di gestione per la SSL;
- c) individua ed elimina gli ostacoli o le barriere alla partecipazione e ridurre al minimo quelli che non possono essere rimossi;
- d) favorisce la consultazione dei lavoratori senza funzioni manageriali sulle seguenti attività:
 - 1) determina le esigenze e le aspettative delle parti interessate
 - 2) stabilisce la politica per la SSL
 - 3) assegna ruoli, responsabilità e autorità
 - 4) determina come soddisfare i requisiti legali e altri requisiti
 - 5) stabilisce gli obiettivi per la SSL e pianificarne il raggiungimento
 - 6) determina i controlli applicabili per l'affidamento all'esterno, l'approvvigionamento e gli appaltatori (vedere punto 8.1.4)
 - 7) determina cosa necessita di essere monitorato, misurato e valutato
 - 8) pianifica, stabilisce, attua e mantiene uno o più programmi di audit
 - 9) assicura il miglioramento continuo.
- e) favorisce la partecipazione di lavoratori senza funzioni manageriali nelle seguenti attività:
 - 1) determina le modalità per la loro consultazione e partecipazione
 - 2) identifica i pericoli e valutare i rischi e le opportunità
 - 3) determina le azioni per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL
 - 4) determina i requisiti di competenza, i fabbisogni formativi, la formazione da effettuare e valutare la formazione stessa
 - 5) determina cosa è necessario comunicare e come farlo
 - 6) determina le misure di controllo e la loro attuazione e uso efficaci
 - 7) investiga su incidenti e non conformità e determinare azioni correttive.

La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza

CSA ha una struttura organizzativa conforme alla normativa prevenzionistica vigente. Sono definiti i compiti e le responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Le figure incaricate

Il Datore di Lavoro (DDL)

Il DDL è Enrico Giuliano che ha la responsabilità delle risorse umane poiché esercita i poteri decisionali e di spesa.

Ha i seguenti compiti organizzativi:

- organizzare il servizio di prevenzione e protezione;
- nominare il Medico competente;
- designare l'RSPP;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati;
- prendere provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza;
- effettuare la valutazione di tutti i rischi;
- comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi;
- richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti;



- adempiere agli obblighi di informazione e addestramento previsti dalla normativa di riferimento;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall'art. 26 co. 3 del D.lgs. 81/2008;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi.

Ha compiti informativi con riferimento a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- esposizione al rischio di un pericolo grave e immediato.

I Preposti

I preposti sovrintendono all'attività e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute e vigilano sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi.

All'uopo frequentano corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa.

Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

L'RSPP è la dottoressa Cristiana Di Sarra, che è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Individua le misure volte alla sicurezza e alla salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale ed elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

Ha compiti informativi nei confronti dei lavoratori.

Gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

Sono in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti facenti parte del servizio di prevenzione e protezione.

Il Medico competente

Il medico competente è in possesso dai requisiti previsti dall'art. 38 del d.lg. 81/08 e collabora con il Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Nello specifico, ha i seguenti compiti:

- collabora alla attuazione di programmi volontari di promozione della salute
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Ha compiti informativi con riferimento a:

- i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
- possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute.

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)


 A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a cursive flourish.

Gli RLS sono designati per rappresentare i lavoratori con riferimento agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Gli Addetti al primo soccorso (APS)

Sono i soggetti a cui sono assegnati compiti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza.

Gli Addetti alla Prevenzione Incendi (API)

Svolgono i compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze.

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is a stylized, cursive 'G'. The second signature is a more complex, cursive scribble.

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Art. 25-*duodecies*

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 22 d.lg. 296/98 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

Art. 22 d.lg. 296/98

«Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato».

Aree a rischio nei reati di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare

È piuttosto perspicuo tali tipi di reati intervengano esclusivamente in caso di

selezione, assunzione e gestione del personale

Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.



DOVERI nella selezione, assunzione e gestione del personale

- ✓ Effettuare tempestivamente le comunicazioni previste dalla legge.
- ✓ Effettuare la formazione necessaria.
- ✓ Monitorare le scadenze relative alla documentazione dei lavoratori stranieri.
- ✓ Predisporre report periodici sulle assunzioni di lavoratori stranieri.

DIVIETI nella selezione, assunzione e gestione del personale

- × richiedere di effettuare prestazioni non previste dal contratto
- × applicare condizioni diverse da quelle di normale svolgimento.

FLUSSI INFORMATIVI nella selezione, assunzione e gestione del personale

I responsabili della gestione delle risorse umane, devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- irregolarità o irreperibilità dei documenti di cittadini stranieri.
- inottemperanza ai principi di tracciabilità
- richieste illecite subite
- violazioni o sospetto di violazioni delle prescrizioni del modello.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish.

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Art. 25 *terdecies*

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
2. *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unito organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Art. 3, l. 654/1975

Art. 3, l. 654/1975

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. ».

Aree a rischio nei reati di razzismo e xenofobia

È piuttosto perspicuo tali tipi di reati intervengano esclusivamente in caso di

selezione, assunzione e gestione del personale

Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili



PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DIVIETI nella selezione, assunzione e gestione del personale

- × discriminare qualsivoglia lavoratore razziali, etnici, nazionali o religiosi
- × assumere qualsivoglia atteggiamento propagandistico

FLUSSI INFORMATIVI nella assunzione e gestione del personale

I responsabili della gestione delle risorse umane, devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- atteggiamenti aggressivi di qualsivoglia lavoratore nei confronti di una categoria di altri lavoratori.
- atteggiamenti propagandistici contrari ai principi costituzionali di qualsivoglia lavoratore.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a flourish.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.**
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.**
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

<i>Art. 648 c.p.</i>	<i>Ricettazione</i>
<i>Art. 648 bis c.p.</i>	<i>Riciclaggio</i>
<i>Art. 648 ter c.p.</i>	<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>
<i>Art. 648 ter 1 c.p.</i>	<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>

Art. 648 c.p.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Art. 648 bis c.p.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.



La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 648 ter c.p.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 648 ter 1 c.p.

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Aree a rischio nei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori;
- Selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati);
- Contabilità generale e formazione del bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi;
- Comunicazioni ai fini Iva (elenchi clienti/fornitori, comunicazioni annuali dati Iva);
- Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770);
- Gestione dei versamenti tributari (Iva, Ires, Irap);
- Tenuta dei registri o libri previsti dalla normativa fiscale;
- Gestione dei pagamenti;
- Gestione degli acquisti.


 A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'g' followed by a flourish.

Principi generali di comportamento nella gestione amministrativo-fiscale-contabile

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DOVERI nella gestione amministrativo-fiscale-contabile

- ✓ Gestire l'anagrafica dei fornitori;
- ✓ In caso di rapporto continuativo assicurarsi dell'iscrizione alla white list;
- ✓ Monitorare i flussi finanziari aziendali;
- ✓ Assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi.

DIVIETI nella gestione amministrativo-fiscale-contabile

- × stipulare contratti fittizi
- × effettuare false dichiarazioni
- × intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali

Ruoli dell'ODV nella gestione amministrativo-fiscale-contabile

- × imporre l'adozione di istruzioni standardizzate
- × effettuare verifiche a campione nella contabilità di CSA
- × monitorare l'efficacia delle procedure interne di CSA con riferimenti alla fatturazione e ai pagamenti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'g' followed by a smaller, more complex mark.

REATI TRIBUTARI

Art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

<i>Art. 2 d.lg. 74/2000</i>	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>
<i>Art. 3 d.lg. 74/2000</i>	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i>
<i>Art. 8 d.lg. 74/2000</i>	<i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>
<i>Art. 10 d.lg. 74/2000</i>	<i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i>
<i>Art. 11 d.lg. 74/2000</i>	<i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</i>

Art. 2 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.



2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

Art. 3 d.lg. 74/2000

«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali».

Art. 8 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

Art. 10 d.lg. 74/2000

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni(1) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Art. 11 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».


 A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a smaller, cursive flourish.

Aree a rischio nei reati tributari

- Contabilità generale e formazione del bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi;
- Comunicazioni ai fini Iva (elenchi clienti/fornitori, comunicazioni annuali dati Iva);
- Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770);
- Gestione dei versamenti tributari (Iva, Ires, Irap);
- Tenuta dei registri o libri previsti dalla normativa fiscale;
- Gestione dei pagamenti;
- Gestione degli acquisti.

Principi generali di comportamento nella gestione fiscale

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DIVIETI nella gestione amministrativo-fiscale-contabile

- × stipulare contratti fittizi
- × effettuare false dichiarazioni

Ruoli dell'ODV nella gestione amministrativo-fiscale-contabile

- × imporre l'adozione di istruzioni standardizzate
- × effettuare verifiche a campione nella contabilità di CSA
- × monitorare l'efficacia delle procedure interne di CSA con riferimenti alla fatturazione e ai pagamenti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish.

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24-ter.

Delitti di criminalità organizzata

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso

Art. 416 c.p.

- «1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
- 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
- 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
- 4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
- 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
- 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.»*

Art. 416 bis c.p.

- «1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*
- 2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*
- 3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*



4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

Aree a rischio nei delitti di criminalità organizzata

È piuttosto perspicuo che i delitti informatici riguardino unicamente chi ha accesso alle strumentazioni informatiche in funzione in CSA. All'uopo chiunque riscontri una qualsivoglia anomalia nei sistemi informatici deve immediatamente darne comunicazione al Datore di lavoro o al RSPP che ne informa l'ODV.

- Emissione delle fatture attive per lo smaltimento dei rifiuti da clienti privati \ industriali e a fronte delle attività di intermediazione per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti;
- Gestione delle risorse umane;
- Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori;
- Selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati);
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione di sponsorizzazioni, omaggi e liberalità;
- Gestione degli eventi, delle attività di promozione e pubblicità dell'immagine;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

FLUSSI INFORMATIVI

Il Datore di lavoro deve comunicare all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni relative ai capi precedenti.


 A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a small flourish.

DELITTI INFORMATICI

Art. 24-bis.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Art. 615 ter

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».


 A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'g' followed by a smaller, more intricate flourish.

Art. 635 ter

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».*

Art. 491 bis

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

Al di fuori dei casi previsti per i reati nei confronti della P.A., sono da considerarsi altresì le fattispecie appena descritte.

Aree a rischio nei delitti informatici

È piuttosto perspicuo che i delitti informatici riguardino unicamente chi ha accesso alle strumentazioni informatiche in funzione in CSA. All'uopo chiunque riscontri una qualsivoglia anomalia nei sistemi informatici deve immediatamente darne comunicazione al Datore di lavoro o al RSPP che ne informa l'ODV.

- Gestione delle risorse umane;
- Gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi;
- Gestione dei backup;
- Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (Change Management);
- Gestione della sicurezza della rete;
- Gestione della sicurezza fisica;
- Accesso a siti internet e software della P.A.

Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.


 A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish.

REATI AMBIENTALI

La recente Riforma del 22 maggio 2015, n. 68, sul diritto penale ambientale ha inasprito le cornici edittali e tipizzato una serie di reati ambientali, riscrivendo altresì, la disciplina penale posta a tutela dell'ambiente.

Ai nostri fini, interessa considerare come è stata estesa la responsabilità degli enti anche ai più gravi delitti ambientali.

Art. 25 *undecies*.

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

(lettere così sostituite e introdotte dall'art. 1, comma 8, lettera a), legge n. 68 del 2015)

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

Q 8

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.


 A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a smaller, more fluid signature element.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

<i>Art. 452 bis c.p.</i>	<i>Inquinamento ambientale</i>
<i>Art. 452 quater c.p.</i>	<i>Disastro ambientale</i>
<i>Art. 452 quinquies c.p.</i>	<i>Delitti colposi contro l'ambiente</i>
<i>Art. 452 quaterdecies c.p.</i>	<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>
<i>Art. 137 c. amb.</i>	<i>Sanzioni penali</i>
<i>Art. 256 c. amb.</i>	<i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i>
<i>Art. 257 c. amb.</i>	<i>Bonifica dei siti</i>
<i>Art. 258 c. amb.</i>	<i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i>
<i>Art. 259 c. amb.</i>	<i>Traffico illecito di rifiuti</i>
<i>Art. 260 bis c. amb.</i>	<i>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</i>
<i>Art. 279 c. amb.</i>	<i>Sanzioni</i>

Art. 452 bis c.p.

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.»

Art. 452 quater c.p.

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.»

Art. 452 quinquies c.p.

«Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.



Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.».

Art. 452 quaterdecies c.p.

«Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.».

Art. 137 c. amb.

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall' autorità competente ai sensi dell' articolo 84, comma 4, ovvero dell' articolo 85, comma 2, è punito con l' ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l' arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell' articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell' articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall' autorità competente ai sensi dell' articolo 87, comma 3, è punito con l' arresto sino a due anni o con l' ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell' arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di spersamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall' Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell' autorità competente.
14. Chiunque effettui l' utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all' articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all' ordine di sospensione dell' attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l' ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l' arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l' utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente».

Art. 256 c. amb.

- «1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell' articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell' arresto da tre mesi a un anno o con l' ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell' arresto da sei mesi a due anni e con l' ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all' articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell' articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell' arresto da sei mesi a due anni e con l' ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell' arresto da uno a tre anni e dell' ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduecento se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell' area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell' autore o del comparsa al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all' articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all' articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell' arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell' ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l' obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all' adozione del decreto di cui all' articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. ».



Art. 257 c. amb.

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduecento euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. ».

Art. 258 c. amb.

«1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.



7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241 bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188 bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188 bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo. ».

Art. 259 c. amb.

«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. ».

Art. 260 bis c. amb.

«1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del



pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.»


 A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a smaller, more fluid signature.

Art. 279 c. amb.

«1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.»

Aree a rischio nei reati ambientali

- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici nell'ambito delle attività legate all'ottenimento o al rinnovo/modifica di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni, licenze e permessi e/o nell'ambito delle visite ispettive volte alla verifica della conformità alle prescrizioni previste dalla legislazione vigente in materia ambientale;
- Gestione dei rifiuti;
- Gestione dei processi, impianti e attrezzature che comportano impatti ambientali (reflui, emissioni, inquinamento suolo) in condizioni normali, anomale o di emergenza.
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti di gestione e trattamento rifiuti (nuovi, adeguamenti, bonifiche di suolo e sottosuolo)
- Presidio nella realizzazione di impianti di gestione e trattamento rifiuti (nuovi, adeguamenti, bonifiche)
- Gestione delle procedure per l'ottenimento, mantenimento e sviluppo degli atti autorizzativi ambientali di settore e AIA, comprensivi anche di autorizzazioni specifiche.



Principi generali di comportamento in materia ambientale

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili.

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DOVERI nella gestione dell'attività a carattere ambientale

- ✓ Osservare tutti i dettami previsti dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. o da altre leggi e regolamenti in materia ambientale;
- ✓ Garantire la definizione e l'aggiornamento di procedure specifiche per la prevenzione dei potenziali impatti ambientali connessi con l'attività, in cui siano disciplinate le modalità di gestione delle attività sensibili identificate;
- ✓ Garantire l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie e la loro conservazione;
- ✓ Garantire il controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e della conformità alla legislazione vigente;
- ✓ Garantire l'attuazione di attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale anche nei confronti degli appaltatori;
- ✓ Verificare l'adeguatezza delle aree di deposito e stoccaggio rispetto alle diverse tipologie di rifiuti e il rispetto dei requisiti previsti per il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti (limiti quantitativi, qualitativi e temporali);
- ✓ Garantire l'identificazione dei rifiuti e l'attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore;
- ✓ Garantire l'individuazione della frequenza di caratterizzazione e delle modalità di campionamento dei rifiuti;
- ✓ Garantire l'identificazione di tutti i punti di emissione e di tutti i punti di scarico;
- ✓ Garantire un adeguato e tempestivo intervento in caso di eventi accidentali che possano comportare fenomeni di inquinamento del suolo e/o sottosuolo;
- ✓ Effettuare la comunicazione *ex* art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito;
- ✓ Ove necessario, procedere con la bonifica dei siti inquinati in conformità a progetti approvati dall'Autorità competente.

DIVIETI nella gestione dell'attività a carattere ambientale

- × Porre in essere comportamenti che possano integrare anche indirettamente gli estremi delle fattispecie di reato sopra descritte e che possano compromettere i presidi di tutela ambientale adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001

FLUSSI INFORMATIVI nella gestione dell'attività a carattere ambientale

Qualsiasi eventuale violazione di uno o più adempimenti posti a carico dell'azienda da normativa di settore (es. mancato rinnovo di un'autorizzazione; mancato rispetto dei requisiti previsti per il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti; mancato rispetto dei termini temporali per le annotazioni sui registri di carico e scarico dei rifiuti, *etc.*) dovrà essere tempestivamente comunicata all'ODV.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a cursive flourish.

FS